

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posia 28/1

DG PREF

Prot. Uscita del 22/11/2012

Numero: 0015628

Classifica:



Ai Direttori degli Uffici territoriali LORO SEDI

Ai Direttori dei Laboratori <u>LORO SEDI</u>

Agli Uffici PREF I, II e IV <u>SEDE</u>

Alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore <u>SEDE</u>

Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE VIII - Settore vitivinicolo SEDE

All' Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato Divisione 2^ Via Giosuè Carducci, 5 00187 Roma

Alle Regioni e Province Autonome Assessorato Agricoltura e Foreste LORO SEDI

Alle Organizzazioni di categoria e professionali operanti nel settore vitivinicolo LORO SEDI

Oggetto: richiesta chiarimenti per uso agronomico dei sottoprodotti.

E' pervenuto a questo Ispettorato centrale un quesito in ordine alla denaturazione dei sottoprodotti.

In particolare, è stato chiesto se le fecce oggetto di ritiro sotto controllo di cui all'art. 5 del decreto 27 novembre 2008, modificato da ultimo dal decreto 4 agosto 2010, seppur destinate ad uso energetico presso impianti per la produzione di biogas, possano essere denaturate con solfato ferroso, ai sensi dell'art.3, comma 1 bis, del DM 31 luglio 2006, così

modificato dal DM 26 novembre 2010, qualora il "digestato" ottenuto da tale impianto sia successivamente utilizzato per uso agronomico.

Al riguardo, premesso che le fecce di vino, ai sensi dell'art. 14 della legge 82/2006, devono essere denaturate prima dell'estrazione dalla cantina, in considerazione della "ratio" della norma che individua il denaturante da utilizzare in caso di destinazione agronomica delle stesse, si ritiene che la denaturazione delle fecce con solfato ferroso sia possibile anche qualora la destinazione ad uso agronomico riguardi il materiale ottenuto dalla digestione anaerobica delle fecce per la produzione di energia. Ciò, sempre che l'uso agronomico dei digestati così ottenuti sia ammesso e conforme alle norme vigenti e che tale uso successivo sia indicato chiaramente nella comunicazione preventiva effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM 27 novembre 2008.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO (dott Giuseppe Serino)

PAnno 2012-Capecci, I specifi devoturarione vianece quesita denaturarione vianece s